

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 Aprile 2019)

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1. È costituito con sede in BUSTO ARSIZIO, un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione libera, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato “Codice”, denominata “C.A.B. Centro Artecultura Bustese – Associazione di Promozione Sociale”, ovvero, in forma abbreviata, “C.A.B. – APS”.

Art. 2. L'Associazione C.A.B. Centro Artecultura Bustese – Associazione di Promozione Sociale, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e indipendente e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha come finalità quella di raggruppare tutte le forze operanti nel campo delle arti e della cultura e tende a promuovere, con fattiva collaborazione fra artisti, amatori d'arte e simpatizzanti, manifestazioni a carattere artistico-culturale.

Art. 4. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
- educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione può inoltre effettuare attività diverse da quelle di cui all'art. 4 del presente Statuto, anche a carattere commerciale e produttivo, secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 6 del Codice.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione è costituita da Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

L'associazione svolge in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci medesimi.

Se il numero dei soci scende al di sotto della soglia indicata al comma 1 dell'art. 35 del Codice, esso deve essere integrato entro un anno.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Ai soci è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare opportune procedure per rendere più fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuale rimborso spese documentato e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell'art. 17 del Codice.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde

- a) Per mancato versamento della quota annuale;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, oltre che per comportamenti contrari alle elementari norme del convivere civile, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;
- g) il Revisore dei conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice.

Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite. Il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario, al Tesoriere, al Collegio sindacale e al Revisore dei conti una indennità nei limiti indicati dal Codice.

Assemblea

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, lettera consegnata a mano, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la

riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe scritte. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria:

- discutere ed approvare il rendiconto economico consuntivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- procedere alla nomina dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nominare l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;
- nominare il Revisore dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;
- ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- esaminare la relazione delle attività svolte nell'anno sociale.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe scritte. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 8, nominati dall'Assemblea. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, di quello del Consigliere più anziano.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- elegge tra i propri membri il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e lo revoca;
- nomina il segretario e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice;
- predispone il bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 36 del Codice;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche allo Statuto;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente dell'Associazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri; essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente esercitano, disgiuntamente, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato tra i consiglieri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, che provvede a trascrivere sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario può essere nominato tra i Consiglieri o tra i Soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e ha diritto di voto in consiglio solo se Consigliere.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Organo di controllo e Revisore dei Conti

Art. 25. Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del Codice è nominato un Organo di controllo, che prende il nome di Collegio sindacale, il quale può coincidere con il Revisore legale dei conti.

Tali organi, ove nominati, restano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico dell'esercizio, redatto nelle forme previste all'art. 13 del Codice, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Nel caso di superamento delle soglie previste all'art. 14 del Codice, il Consiglio dovrà predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo le modalità di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi nazionali e internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale diverse da quelle indicate all'art. 4 secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 6 del Codice;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 28. Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) denaro contante o conti correnti bancari;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, quando lo scopo dell'Associazione sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore ai sensi dell'Art. 9 del Codice.

Volontariato

Art. 31. L'Associazione si avvale dell'attività dei volontari nei modi, limiti e termini previsti dal titolo III del Codice.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Operazioni Straordinarie

Art. 32. L'Assemblea dei soci può deliberare in merito ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile.

Norma finale

Art. 33. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.